2026/2018

16.11.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2018 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2026

che stabilisce norme relative alla procedura di concessione del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) ai sensi del regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 ([1]) (regolamento SPG), in particolare l'articolo 10, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10 del regolamento SPG stabiliscono i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). Per garantire la trasparenza e la prevedibilità del processo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire norme relative alla procedura di concessione dello status di paese beneficiario dell'SPG+, in particolare per quanto riguarda i termini nonché la presentazione e il trattamento delle domande.

(2) È opportuno che la Commissione tenga debitamente informati il Parlamento europeo e il Consiglio su fasi procedurali importanti dell'attuazione del regolamento SPG, come la concessione dell'SPG+,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione della domanda

1. Il paese richiedente presenta la sua domanda per iscritto conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento SPG. Esso deve espressamente indicare che domanda di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) informazioni complete sulla ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI del regolamento SPG («convenzioni pertinenti»), comprendenti una copia degli strumenti di ratifica depositati presso la pertinente organizzazione internazionale, le riserve espresse dal paese richiedente e la possibilità di sollevare obiezioni su tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione;

b) l'impegno vincolante, assunto mediante la firma apposta sul formulario di cui all'allegato del presente regolamento dall'autorità competente del paese richiedente, che comprende:

   i) una dichiarazione sull'impegno a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a perseguirne e garantirne l'attuazione effettiva, sulla base di un piano d'azione;

   ii) una dichiarazione con cui si accettano senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione pertinente e si accetta che l'attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, in conformità a quanto disposto dalle convenzioni pertinenti;

   iii) una dichiarazione sull'impegno a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all'articolo 13 del regolamento SPG;

c) un piano d'azione quale definito all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento SPG e in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento SPG.

([1]) GU L, 2026/1395, 22.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1395/oj.

3. Per facilitare il processo di riesame, tutte le domande e la documentazione ad esse allegata sono redatte in inglese. Se la lingua originale della copia dei documenti di cui al punto 2, lettera a), è diversa da quella inglese, deve essere accompagnata da una traduzione in inglese.

4. La domanda, corredata dei documenti di accompagnamento, va presentata alla Commissione in formato elettronico.

5. Per agevolare lo scambio di informazioni e le verifiche il paese, nella sua domanda, comunica alla Commissione le informazioni di contatto della persona competente per la domanda.

6. La domanda si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo a quello del rilascio di un avviso di ricevimento da parte della Commissione.

Articolo 2

Esame della domanda

1. La Commissione esamina se le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG sono state soddisfatte. Nell'esame della domanda la Commissione valuta le più recenti conclusioni disponibili degli organi di controllo delle pertinenti convenzioni e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, compresa la società civile, ove opportuno. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

2. La mancata presentazione delle informazioni necessarie come prescritto all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento SPG o chieste dalla Commissione può determinare una decisione di rigetto della domanda.

3. La Commissione conclude l'esame della domanda e decide sull'opportunità di concedere al paese richiedente il beneficio del regime SPG+ entro sei mesi dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della domanda.

4. Qualora decida di non concedere a un paese richiedente il regime SPG+, la Commissione può, se del caso, informare il paese richiedente delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG eventualmente soddisfatte e degli elementi in sospeso da affrontare. Se il paese richiedente presenta una nuova domanda entro due anni dalla conclusione dell'esame, la Commissione può tenere conto della sua valutazione precedente.

Articolo 3

Fascicolo costituito

1. La Commissione istituisce un fascicolo costituito contenente i documenti presentati dal paese richiedente e le relative informazioni pervenute alla Commissione.

2. Il contenuto di un fascicolo costituito è conforme alle disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 47 del regolamento SPG.

3. Il paese richiedente ha diritto di accesso al fascicolo costituito. Su richiesta scritta, può prendere visione di tutte le informazioni contenute nel fascicolo costituito, salvo i documenti interni preparati dalle istituzioni dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri.

Articolo 4

Divulgazione di informazioni

1. La Commissione comunica al paese richiedente i dettagli su cui si fondano i fatti e le considerazioni principali in base a cui adotta le proprie decisioni.

2. La divulgazione è effettuata per iscritto, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate conformemente all'articolo 47 del regolamento SPG, contiene le risultanze della Commissione e riflette la sua intenzione provvisoria in merito alla concessione del regime SPG+ al paese richiedente.

3. La divulgazione di informazioni deve avere luogo nel più breve tempo possibile e di norma entro i 45 giorni che precedono una decisione definitiva della Commissione su qualsiasi proposta di azione definitiva. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.

4. La divulgazione non pregiudica eventuali decisioni successive. Se una decisione successiva si basa su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Si terrà conto di osservazioni presentate dopo la divulgazione di informazioni solo se saranno state ricevute entro un termine da fissare a cura della Commissione caso per caso, in funzione dell'urgenza della questione, e comunque non inferiore a 14 giorni.

Articolo 5

Audizione generale

1. Un paese richiedente ha il diritto di essere sentito dalla Commissione.

2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta indicante i motivi per essere sentito. Tale domanda deve pervenire alla Commissione entro e non oltre un mese dalla data di rilascio dell'avviso di ricevimento della domanda.

Articolo 6

Intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale

1. Per motivi procedurali, un paese richiedente può anche chiedere l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale esamina le richieste di accesso al fascicolo costituito, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di un paese richiedente.

2. Se il paese richiedente ottiene un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, i servizi competenti della Commissione vi partecipano.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

IMPEGNO VINCOLANTE

Noi, il governo di..., rappresentato da..., in qualità di..., esprimiamo il nostro impegno a mantenere la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 ([1]) (regolamento SPG) e a perseguirne e garantirne l'effettiva attuazione.

Accettiamo senza riserve gli obblighi di comunicazione imposti da ciascuna convenzione e il monitoraggio e la revisione a intervalli regolari della sua attuazione, in conformità a quanto disposto dalle convenzioni di cui all'allegato VI del regolamento SPG.

Esprimiamo il nostro impegno a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all'articolo 13 del regolamento SPG.

Accettiamo senza riserve che la revoca di uno qualsiasi di questi impegni vincolanti può determinare la nostra esclusione dal regime SPG+ ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento SPG.

Luogo e data

Firma (Firme)

([1]) GU L, 2026/1395, 22.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1395/oj.